

Per te



**ASSESSORATO
ALLE POLITICHE SOCIALI**

**PROPOSTA
DI
LEGGE REGIONALE**

“Istituzione del fondo per la non autosufficienza”


ASSESSORE Avv. Alessandra Mandarelli

Proposta di legge regionale**“Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”****Art. 1****(Finalità)**

1. La Regione Lazio, in attuazione della disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali) e successive modificazioni ed integrazioni ed in armonia con le disposizioni di cui al capo III della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di incrementare e razionalizzare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane e disabili non autosufficienti e di salvaguardare le famiglie che li assistono, istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato fondo.

Art. 2**(Destinatari degli interventi e dei servizi)**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non autosufficiente la persona anziana, disabile o chiunque altro che, anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, then a signature that appears to be 'C...', and finally two sets of initials, one of which looks like 'AV'.

2. Ai fini dell'accesso ai servizi ed agli interventi di cui alla presente legge, si applicano i criteri e le modalità per le valutazioni inerenti l'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali.

Art. 3

(Interventi e servizi)

1. Gli interventi ed i servizi finanziabili con le risorse del Fondo riguardano:
- a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
 - b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
 - c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;
 - d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
 - e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;




- f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;
- g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani e dei disabili non autosufficienti;

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di servizi sociali, definisce:
 - a) le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate in relazione ai differenti livelli di disabilità;
 - b) i criteri e le modalità per regolamentare l'accesso alle prestazioni, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell'assistito;
 - c) le priorità d'intervento;
 - d) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra gli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996;
 - e) le procedure per la formazione dei piani distrettuali per la non autosufficienza di cui all'articolo 5;
 - f) le modalità di verifica dei servizi ed interventi attivati con le risorse del fondo, coinvolgendo le organizzazioni sindacali.




Art. 5**(Piano distrettuale per la non autosufficienza)**

1. Gli interventi ed i servizi di cui all'articolo 3 devono essere inseriti in un documento denominato piano distrettuale per la non autosufficienza, predisposto dai comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996 ed approvato con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione dei piani di zona distrettuali di cui all'articolo 51 della medesima legge regionale, coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali nonché i soggetti del Terzo Settore così come previsto dalla L. 328/2000.

2. Il piano di cui al comma 1 deve individuare:
 - a) gli obiettivi e le priorità di intervento, in attuazione di quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 4;
 - b) gli strumenti ed i mezzi per la realizzazione degli interventi e dei servizi;
 - c) una scheda relativa ai piani di intervento personalizzati di cui all'articolo 6;
 - d) le modalità organizzative degli interventi e dei servizi;
 - e) le forme di concertazione e raccordo con le ASL e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. I Comuni capofila degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996 dovranno presentare entro il 15 novembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una rendicontazione sui servizi e gli interventi finanziati con le risorse del fondo, pena la mancata erogazione del fondo nell'anno successivo.




Art. 6**(Piano di intervento personalizzato)**

1. Il servizio sociale del comune di residenza, in relazione alle particolari esigenze della persona anziana o disabile non autosufficiente, deve predisporre, in collaborazione con il medico di base e con le strutture che effettuano le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 2 e con il coinvolgimento dell'assistito e dei suoi familiari, un piano di intervento personalizzato nel quale vengono individuate:
 - a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, nonché la loro cadenza e durata;
 - b) le figure professionali da impegnare con particolare rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari;
 - c) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale.

Art. 7**(Disposizioni finanziarie)**

1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzo nell'ambito dell'UPB H41 dello stanziamento del capitolo di spesa n. H41550 che per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 dispone di uno stanziamento pari ad Euro 12.000.000,00.....

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller, more legible signatures and initials, including what appears to be 'M.P.V.' and 'J.R.'.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dell'U.P.B. T21 per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 e 2008.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti, criteri e le modalità per il progressivo afflusso al fondo di ulteriori risorse costituite da:
 - a) quote del fondo sanitario regionale;
 - b) risorse statali finalizzate;
 - c) risorse provenienti dalla fiscalità generale regionale;
 - d) risorse di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 8

(Abrogazione)

1. L'articolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004) è abrogato.

Domenico Randarelli

Luigi De Vito
D. De Vito
Benedetto De Vito
C. De Vito
F. De Vito
G. De Vito
G. De Vito